

Modalità operative

Tirocinio agevolato per consulenti del lavoro

Alberto Tampieri - Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia

Queste brevi note sono dedicate all'attuazione della Convenzione-quadro sottoscritta il 24 luglio 2013 tra Ministero dell'istruzione, università e ricerca e Ministero del lavoro - da un lato - e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro dall'altro, in tema di "modalità operative" per l'attuazione di quello si chiamerà, per brevità, "tirocinio agevolato". Si tratta del primo periodo semestrale di tirocinio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, che può essere svolto, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi, da parte di studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e lauree a ciclo unico.

Il documento in esame, primo nel suo genere dopo l'abbreviazione della durata complessiva del tirocinio professionale, è attuativo di una specifica norma di legge, e precisamente dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "cresci-Italia"), poi convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Secondo la norma in questione, i primi sei mesi (sui diciotto complessivi) del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate possono appunto essere svolti «in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello, della laurea magistrale o specialistica»; ciò sul presupposto di un'apposita Convenzione-

quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini professionali e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (1).

La Convenzione-quadro del luglio 2013 rappresenta - come sottolineato in una nota del successivo 29 luglio 2013, n. 1098, a firma del Presidente nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro - appunto il primo esempio di modalità concordate tra Ordini professionali e Ministeri competenti per il completamento del percorso di riforma del tirocinio professionale, ed in particolare per la realizzazione del predetto "tirocinio agevolato" ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 (2).

È presumibile che la Convenzione in oggetto costituisca un'anticipazione della futura disciplina del tirocinio agevolato per l'accesso all'avvocatura, prevista, oltre che dalla norma generale sopra ricordata (art. 9, comma 6 del D.L. n. 1/2012), anche dalla specifica legge di riforma della professione forense (art. 40 e art. 41, comma 6, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247): quest'ultima infatti consente di svolgere la pratica forense «per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel

caso previsto dall'articolo 40» (3).

È dunque interessante, ad avviso di chi scrive, esaminare, sia pur sinteticamente, le caratteristiche dell'intesa del luglio 2013, perché prodrómica rispetto a futuri accordi di contenuto analogo, che interesseranno un numero sempre maggiore di aspiranti professionisti.

Accesso al tirocinio agevolato

La Convenzione del 24 luglio 2013, dopo la previsione introduttiva (art. 1) afferma innanzitutto, all'art. 2, che

Note:

(1) Ulteriori convenzioni possono essere sottoscritte, a livello provinciale, tra gli Ordini professionali territoriali e le Università pubbliche e private (cfr. l'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante «riforma degli ordinamenti professionali», previsto dall'art. 3, comma 5 del D.L. 15 agosto 2011, n. 138).

(2) Prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, era stata stipulata - in data 13 ottobre 2010 - una convenzione-quadro tra Miur e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (istitutivo del relativo Ordine professionale) e dell'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (regolamento del tirocinio per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile). Anche tali norme - specifiche per la professione di commercialista - prevedevano la possibilità del tirocinio "agevolato" a beneficio degli studenti nel corso dell'ultimo biennio di studi, e comunque l'emanazione di apposite convenzioni territoriali, sulla base della convenzione-quadro di cui si è detto.

(3) Sulla legge n. 247/2012 cfr., per tutti, G. Alpa (a cura di), *La nuova legge sulla professione forense*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 389 ss.

Approfondimenti

gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico di cui al successivo art. 5 (sul quale v. *infra*), che abbiano «sostenuto e superato» tutti gli esami degli anni di studio precedenti all'ultimo (4), possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio “agevolato” di cui all'art. 9, comma 6 della legge n. 27/2012, e quindi frequentare i primi sei mesi di pratica in concordanza con l'ultimo anno di corso.

Occorre dunque una richiesta di accesso al tirocinio, nei termini suddetti, da parte dello studente interessato (5): richiesta che dovrà - in mancanza di indicazioni specifiche nella Convenzione-quadro - essere rivolta non solo (ovviamente) all'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro, ma anche, ad avviso di chi scrive, almeno per conoscenza, alla stessa Università di appartenenza, in quanto tenuta a certificare il possesso dei requisiti necessari da parte dello studente.

L'art. 4 della Convenzione-quadro prevede poi che gli studenti ammessi al tirocinio durante l'ultimo anno, debbano frequentare, altresì, lo studio professionale di un consulente del lavoro, in tal modo «valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza». L'espressione è un po' enfatica, e priva di concreto significato, almeno sino a che non verrà riempita di contenuto ad opera delle singole convenzioni territoriali attuative (sulle quali v. *infra*).

L'intesa non specifica se l'accesso al tirocinio “agevolato” possa avvenire solo per gli studenti *in corso* - e cioè regolarmente iscritti all'ultimo anno del rispettivo corso di studi - oppure anche, come sembra probabile, per i fuori corso; l'unico limite

temporale, svincolato dai termini di completamento della carriera universitaria, è infatti ricavabile dall'art. 6 della Convenzione, che impone al laureato - non importa se in corso o meno - l'onere (e non l'obbligo, come erroneamente indicato nell'articolo 6) di chiedere, entro sei mesi dalla laurea, l'iscrizione nel registro dei praticanti consulenti del lavoro, «pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio».

Che si tratti di onere, in senso tecnico-giuridico, e non di obbligo, pare evidente, se si considera che non vi è alcuna preclusione o impedimento di sorta all'eventuale rinuncia al beneficio del tirocinio “agevolato”, per il praticante che abbia, in ipotesi, maturato il relativo diritto. In altri termini, il laureato può ben scegliere, per ragioni personali - ad esempio perché ritenga necessario approfondire maggiormente alcuni aspetti pratici della professione - di compiere l'intero periodo di pratica, per tutti i diciotto mesi di legge, presso un Consulente del lavoro, e ciò anche qualora - in ipotesi - abbia già maturato un semestre di pratica nell'ultimo anno dell'università. A tal fine sarà sufficiente lasciar trascorrere invano il tempo massimo di sei mesi dalla laurea per l'iscrizione al registro dei praticanti.

Corsi di studio abilitanti

Gli artt. 3 e 5 della Convenzione devono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano, rispettivamente, le *caratteristiche formative* dei corsi di studio che abilitano al tirocinio “abbreviato” e l'elenco puntuale dei corsi medesimi (o meglio delle classi di lauree). È interessante, innanzitutto,

notare come i corsi di studio “abilitanti” debbano avere una contemporanea presenza di almeno 18 crediti formativi universitari (Cfu) in materie giuridiche e almeno 12 Cfu in materie economiche, e ciò «nei percorsi formativi». Ciò significa che l'ordinamento didattico dei corsi in questione deve presentare entrambe le caratteristiche, il che - se appare forse scontato per le lauree dell'area economica - non lo è per le classi di lauree dell'area giuridica, tradizionalmente refrattarie all'introduzione di insegnamenti dei settori economici (6).

Nello specifico, è da ritenere che l'espressione utilizzata dall'accordo - il quale appunto fa riferimento ai «percorsi formativi» - non consenta di lasciare parte dei Cfu giuridici o economici all'ambito delle materie opzionali, poiché logica vuole che lo studente ammesso al primo semestre di tirocinio abbia *obbligatoriamente* sostenuto (o comunque debba obbligatoriamente sostenere nell'ultimo anno di corso) tutti i crediti richiesti dalla Convenzione quadro, dimostrando

Note:

(4) Vale a dire gli esami dei primi due anni per le lauree; del primo anno per la laurea magistrale (o specialistica); dei primi quattro anni per la laurea a ciclo unico.

(5) Non vi è - almeno a mio parere, e nonostante qualche opinione contraria - alcun dubbio sul fatto che il tirocinio “agevolato” sia oggetto di una procedura volontaria, rimanendo inalterata la possibilità di svolgere l'intero periodo di pratica professionale presso lo studio di un Consulente del lavoro.

(6) Ad esempio, in questa prospettiva, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha di recente avviato un percorso di modifica l'ordinamento della laurea triennale in Scienze giuridiche dell'impresa e della pubblica amministrazione, inserendo ulteriori Cfu in materie economiche, appunto al fine di adeguare il corso stesso ai requisiti richiesti dalla Convenzione-quadro, consentendo così agli studenti iscritti di accedere, in prospettiva, al tirocinio “agevolato”.

così una solida preparazione giuridica ed economica. Le classi delle lauree indicate nella Convenzione-quadro (art. 5) coprono buona parte dei corsi di studio dell'area economica e giuridica attivi negli Atenei pubblici e privati, sia triennali che magistrali o a ciclo unico.

Convenzioni territoriali

L'art. 6 della Convenzione-quadro, in sostanza l'ultimo - se si esclude la clausola (art. 7) che prevede la revisione del documento in presenza di novità legislative sopravvenute in ambito universitario o professionale - è tra i più interessanti e al contempo problematici dell'accordo. Esso ha lo scopo di prefigurare il contenuto delle future Convenzioni territoriali tra gli Ordini provinciali dei consulenti e i singoli atenei (7); passaggio, quest'ultimo, di fatto indispensabile per dare concretamente avvio al tirocinio "agevolato", come dimostrano le prime esperienze concrete (8).

Gli accordi territoriali tra singole Università e Ordini provinciali dei Consulenti devono prevedere innanzitutto «il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art. 1». Tale numero presumibilmente sarà determinato dall'Ordine, con periodicità prestabilita (9), in base alle sue capacità "ricettive", considerato che il tirocinante-studente deve obbligatoriamente frequentare, come detto, anche uno studio professionale (cfr. l'art. 4 della Convenzione). Dal canto suo, l'Università non pare immediatamente interessata alla fissazione di tale tetto massimo, anche se è noto che gli ordinamenti dei corsi di studio devono prevedere, dal canto loro, la

«numerosità» massima sostenibile di studenti iscritti (10). L'art. 6 ribadisce nuovamente che il tirocinio agevolato deve essere svolto (anche) presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, le cui «modalità di individuazione» devono essere specificate nella Convenzione locale (la quale probabilmente rimanderà alle decisioni che verranno assunte dall'Ordine). È auspicabile in proposito che vengano superate, in tal modo, le difficoltà di trovare uno studio di consulenza del lavoro disposto ad accogliere praticanti, che dipendono senza dubbio anche dal ridotto numero di consulenti del lavoro iscritti agli albi rispetto a quello degli avvocati (la proporzione è attualmente nell'ordine di 1/10).

In ogni caso, il "doppio status" - di studente e di praticante - che caratterizza il tirocinante ammesso al semestre "agevolato" potrebbe, in ipotesi, comportare qualche problema di coordinamento tra l'azione ed i poteri di intervento dell'Ordine professionale, da un lato, e l'Università dall'altro; si pensi ad esempio a possibili misure disciplinari nei confronti del tirocinante, ovvero alla ripartizione delle incompatibilità in tema di sicurezza sul lavoro (sempre che si ritenga lo studente-praticante come un soggetto esposto a rischio, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008).

Collaborazione tra Ordine e Università

È tutta da interpretare la previsione, contenuta anch'essa nell'art. 6 della Convenzione-quadro, secondo cui il contenuto delle convenzioni territoriali attuative dovrà

prevedere la «collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere». La formula in questione fa pensare, innanzitutto, ad attività formative svolte presso l'Università da professionisti iscritti agli albi, a beneficio degli studenti ammessi al tirocinio agevolato (ma non solo), evidentemente con taglio pratico-operativo. Ma non è certamente esclusa, ed anzi risponde a prassi già in atto da tempo, la contemporanea partecipazione di docenti universitari ai corsi di formazione che gli Ordini professionali organizzano autonomamente per i propri praticanti, ai fini della preparazione all'esame di Stato per Consulente del lavoro.

Probabilmente la Convenzione si riferisce e mira, in effetti, all'ingresso dei consulenti del lavoro, in veste formativa, nei corsi universitari, ad

Note:

(7) Gli artt. 3 e 6 della Convenzione-quadro danno sostanzialmente per scontata la sottoscrizione di apposite ed ulteriori intese territoriali tra Università e i Consigli provinciali degli ordini dei Consulenti del lavoro, anche se il già citato art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali: v. *supra*, nota I - le indica solamente come possibili. La norma in questione prevede infatti che «il tirocinio può essere svolto, per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti».

(8) Tra i primi accordi territoriali, a quanto consta, vi sono quelli sottoscritti tra l'Università dell'Insubria (Dipartimento di Economia) e l'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Varese in data 19 febbraio 2014, e tra l'Università della Valle d'Aosta e i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro della Valle d'Aosta e del Piemonte in data 13 maggio 2014.

(9) In tal senso cfr. ad esempio le intese di cui alla nota precedente, che prevedono, a tal fine, l'organizzazione di incontri periodici tra le parti.

(10) Si tratta però, generalmente, di un quantitativo mai raggiunto, e quindi di una previsione priva di pratico rilievo.

esempio per attività seminari e integrative. In questa direzione va anche la previsione dell'art. 2, comma 2 del D.M. 20 giugno 2011, sulla disciplina del praticantato per Consulente del lavoro, la quale prevede appunto che «la frequenza dello studio ... può essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione quadro» (11).

Tale disposizione regolamentare, per certi versi superata dalla successiva normativa di legge sul tirocinio semestrale "agevolato" di cui si è detto (12), sembra appunto indicare che l'Università può ospitare corsi di formazione per i tirocinanti-studenti «organizzati dall'ordinamento professionale», e quindi (par di capire) corsi che vedono la partecipazione, quali docenti, di consulenti del lavoro iscritti all'albo, in grado di trasmettere nozioni pratico-applicative.

Anche la citata nota del Presidente nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro del 29 luglio 2013 enfatizza il ruolo dei Consigli provinciali quali «protagonisti delle attività di orientamento e formazione per i giovani intenzionati a diventare Consulenti del lavoro». In realtà, sul piano concreto, occorrerà avviare a livello territoriale un pa-

ziente e difficile lavoro di integrazione e di equilibrio tra tirocinio e studio, tra formazione teorica e apprendimento professionale, al fine di consentire allo studente-praticante di beneficiare davvero di una preparazione completa in vista dell'esame di abilitazione.

Note conclusive

In conclusione, a mio avviso, la Convenzione-quadro di cui si è detto costituisce sicuramente un'opportunità da cogliere, per gli Atenei non meno che per i Consulenti del lavoro: la sua attuazione pratica consentirà non soltanto di migliorare l'offerta formativa dell'Università e di rendere maggiormente "spendibili" i corsi di laurea (specialmente quelli triennali), ma anche di incrementare «il potenziale formativo dell'alternanza» tra Università e ambito delle professioni, evocato dall'art. 4 del documento in questione.

Inoltre, come anticipato, la Convenzione del luglio 2013 è prodromica rispetto ad analoghe intese previste dalla legge, che coinvolgeranno numeri ben maggiori di aspiranti professionisti; è il caso dell'anticipazione del primo semestre di tirocinio per l'accesso all'esame di avvocato, previsto dalla legge di riforma della professione forense n. 247/2012, la quale è in via di

lenta (ma costante) attuazione regolamentare (13).

L'efficace realizzazione di questo complesso progetto formativo si gioca però in larga parte a livello territoriale, dove soltanto una proficua ed intensa collaborazione tra le «parti interessate» - espressione, quest'ultima, tipica dei processi valutativi avviati negli ultimi anni in ambito universitario - consentirà di appianare i non pochi ostacoli, burocratici e non, che potrebbero impedire l'effettivo avvio del tirocinio "agevolato".

Note:

(11) Prosegue il comma 3 della norma - anch'esso in parte superato dalla nuova disciplina di cui all'art. 9 del D.L. n. 1/2012 - che «il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale ... potrà chiedere una riduzione a dodici mesi del periodo di praticantato» - all'epoca ancora di 24 mesi - «purché durante il periodo di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un Consulente del lavoro». La previsione non è per nulla chiara, ed è pertanto stato opportuno l'intervento, in materia, sia del successivo decreto legge c.d. "cresci-Italia" che della Convenzione-quadro in esame.

(12) In quanto quest'ultima prevede non già una "sostituzione" della pratica in studio, bensì, come si è visto, una contemporaneità delle due frequenze: cfr. in proposito l'art. 9, comma 6 del D.L. n. 1/2012 e il già citato art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali (*supra*, nota 6).

(13) Interessante, di recente, sempre nel quadro complessivo della formazione dei praticanti avvocati, è il Regolamento recante Istituzione e organizzazione delle Scuole Forensi, ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. c) della legge n. 247/2012, adottato con provvedimento del Consiglio Nazionale Forense del 20 giugno 2014, n. 3, ed entrato in vigore il 5 luglio 2014.